

Accoglimento parziale del 31/07/2019  
RG n. 17921/2019

N. 17921/2019 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA "B"

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angelo Mambriani	Presidente
dott. Daniela Marconi	Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci	Relatore

all'esito dell'udienza del 27 giugno 2019  
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **17921/2019** promosso da:  
**LUIGI PEREGO** con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE BOGNANNI

**RECLAMANTE**

contro

**PAOLO PEREGO**  
**SOFIA PEREGO**

**Alessandro PEREGO** rappresentato dalla madre Maristella Lecchi  
con il patrocinio dell'avv. OTTAVIA GATTICO ELENA e dell'avv. MARINA SANTA  
CONFALONIERI

**RESISTENTI**

ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Luigi PEREGO

- quale titolare del diritto di usufrutto sulle quote rappresentanti l'intero capitale della s.r.l. A.FIM IN LIQUIDAZIONE (d'ora in avanti anche solo AFIM) ed ex liquidatore,

ha proposto reclamo contro l'ordinanza cautelare resa in data 21 marzo 2019, con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso ex art. 700 e 1015 c.c. proposto dal figlio Paolo PEREGO e i nipoti, Sofia PEREGO e Alessandro PEREGO,

- quali nudi proprietari delle quote di AFIM,

ritenuta la sussistenza di *"una situazione di complessiva opacità della condotta liquidatoria del resistente, connotata anche in senso distrattivo"*, ha disposto in via d'urgenza che *"i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi pertinenti all'intera quota di A.FIM SRL IN LIQUIDAZIONE di cui il resistente LUIGI PEREGO è usufruttuario siano attribuiti ai nudi proprietari ricorrenti, con obbligo in capo a costoro di corrispondere annualmente all'usufruttuario i frutti civili prodotti dalla quota"*, sulla base della seguente motivazione:

- *"quanto al funus:*
  - *dal complessivo materiale processuale e in particolare dai chiarimenti forniti in udienza dai ricorrenti emergono concordi elementi in ordine a una situazione di complessiva opacità della condotta liquidatoria del resistente, connotata anche in senso distrattivo,*

Pagina 1

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 62337af2c268b442c561e2912a1162eb - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 163163  
Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: AFUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 346f18c391e4e9a30064321d04052664





Accoglimento parziale del 31/07/2019  
RG n. 17921/2019

- sia quanto ai rapporti con i residui clienti di AFIM, le SRL MARES ed ICOS, i compensi dovuti dalle quali ad AFIM sono stati richiesti a nome del liquidatore personalmente (cfr. doc.11),
- sia quanto all'utilizzo della liquidità sociale, destinata in plurimi episodi a beneficio del liquidatore, come si ricava in particolare dai documenti illustrati in udienza dai ricorrenti in relazione ai vari episodi (cfr. docc. 13, 14, 15 e 16, relativi ad acquisti di arredamento; doc. 17, relativo a spese per lavori edili; docc.24 e 25, relativi a prelievi per contanti);
- **tale condotta, di per sé addebitabile come abusiva a LUIGI PEREGO quale liquidatore, viene poi ad influire anche sulla posizione del resistente quale usufruttuario, data la complessiva situazione societaria risultando abusiva anche l'inerzia del resistente quanto alla richiesta rivoltagli dai nudi proprietari per la sostituzione del liquidatore (cfr. doc.21),**
  - attraverso tale inerzia, in sostanza, determinando l'usufruttuario liquidatore la propria permanenza in carica in danno degli interessi dei nudi proprietari alla conservazione della integrità del patrimonio sociale e comunque della sua destinazione secondo lo schema liquidatorio e non a indebito beneficio personale dell'usufruttuario;
- in tale situazione la mera revoca in via di urgenza di LUIGI PEREGO dalla carica di liquidatore di AFIM -come richiesto in via subordinata dai ricorrenti- non pare misura idonea a scongiurare il **periculum di ulteriori abusi dell'usufruttuario in danno dei nudi proprietari**, posto che,
  - anche una volta revocato il resistente dalla carica di liquidatore, permarrebbero in suo capo i poteri di voto – totalitario – nell'assemblea della SRL quale usufruttuario, con conseguente possibilità di espressione di tale voto per la nomina di liquidatore ancora nella persona di sé stesso o, comunque, individuando persona non idonea a garantire gli interessi dei nudi proprietari al non depauperamento dell'oggetto di usufrutto,
  - possibilità che non può considerarsi remota anche alla luce del disinteresse per le altrui ragioni ricavabile dal comportamento del resistente, neppure comparso nel presente procedimento a giustificare le proprie condotte a fronte degli addebiti contenuti nel ricorso, cosicché, a scongiurare tale periculum, va adottata in via d'urgenza la misura di cui al secondo comma, ultima parte, dell'art.1015 cc richiesta dai ricorrenti e da ritenere la più idonea date le specifiche circostanze."

**Il reclamante, rimasto contumace nella prima fase, lamenta:**

- di non essersi potuto costituire in giudizio per non aver avuto conoscenza del ricorso, essendo stato impossibilitato ad accedere alla propria casella di posta elettronica, gestita dalla società CED Brugherio s.r.l., di cui il figlio Paolo PEREGO è amministratore unico;
- la malafede del figlio che ha insistito nella istanza cautelare previa notifica del ricorso a mezzo pec, pur nella consapevolezza che il resistente non poteva accedere al proprio account;
- il travisamento dei fatti per come esposti nel ricorso, contestando i singoli atti di *mala gestio* a lui addebitati e posti a fondamento del provvedimento cautelare adottato, ed in particolare precisando:
  - di avere emesso fatture nei confronti dei clienti Mares s.r.l. ed Hicos s.r.l. per prestazioni effettivamente svolte nei loro confronti nell'esercizio della propria attività professionale di dottore commercialista e dunque di avere legittimamente incassato le relative somme;

Pagina 2

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 62537a02860442051e29d12a11682b - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 163153  
Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 36816b091e495c00843210d02664



Accoglimento parziale del 31/07/2019  
RG n. 17921/2019

- di avere pagato con denari personali le fatture relative agli acquisti di cui alle fatture prodotte nel ricorso introduttivo;
- di essere subentrato in sostituzione della moglie, deceduta nel novembre del 2017, nella gestione della causa di lavoro intrapresa dalla ex dipendente Ferrari, causa che era già in corso ed in piena istruttoria, rispetto alla quale ha potuto solo cercare di contenere i costi;
- che i locali di proprietà della A.FIM s.r.l. IN LIQUIDAZIONE sono in parte locati a CED Brugherio, società riferibile al figlio Paolo PEREGO e i medesimi costituiscono anche la sede di A.FIM s.r.l.;
- che la società CED Brugherio si è impegnata a tenere gratuitamente la contabilità della società A.FIM e a predisporre le denunce annuali IVA e le dichiarazioni dei redditi a fronte di un canone di locazione di soli 2.000 euro al mese, spese condominiali comprese, che peraltro non risulta essere mai stato pagato;
- che presso la sede di A.FIM – e dunque di CED Brugherio – sono da lungo tempo custoditi quadri antichi ed arredi di pregio di sua esclusiva proprietà, e questo giustifica il suo accesso presso quei locali;
- che la società A.FIM ha concesso in locazione alla s.r.l. CED Brugherio anche un ufficio sito in Cologno Monzese al canone annuo di 28.000 euro, e a causa della esecuzione del provvedimento cautelare adottato dal Giudice di *prime cure*, - a seguito della nomina di un nuovo liquidatore nella persona dello stesso Paolo PEREGO - è stato revocato il mandato al difensore che, per conto di A.FIM, aveva richiesto ed ottenuto lo sfratto per morosità, sottolineando il grave conflitto di interessi in cui si trova il figlio Paolo PEREGO, il quale ricopre l'incarico sia di liquidatore di A.FIM., che di amministratore unico di CED;

concludendo con la richiesta:

- di respingere la domanda di riduzione dell'usufrutto delle quote di A.FIM s.r.l.;
- di nomina di un liquidatore giudiziario della società A.FIM s.r.l., previa revoca della nomina di Paolo PEREGO, *"stante la plateale posizione di conflitto d'interesse"* in capo a Paolo PEREGO,
- di attribuzione dei diritti amministrativi e di voto spettanti all'usufruttuario, e ora attribuiti in via cautelare ai nudi proprietari, ad un curatore speciale indicato dal Tribunale di Milano da individuarsi in una persona estranea alla compagine familiare.

I **resistenti**, costituitisi nei termini, hanno contrastato le domande proposte in sede di reclamo e concluso per la conferma del provvedimento impugnato, evidenziando:

- la regolare instaurazione del contraddittorio avanti al primo Giudice in quanto ricorso e decreto di fissazione d'udienza erano stati notificati sia a mezzo pec, sia a mezzo posta, con plico consegnato presso il luogo di residenza di Luigi PEREGO;
- l'inammissibilità delle domande nuove proposte in sede di reclamo, volte alla nomina di un liquidatore giudiziale o di un terzo amministratore dei diritti connessi all'usufrutto;
- l'inesistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale o di un amministratore delle quote, attesa l'inesistenza di profili di conflitto di interessi in capo a Paolo PEREGO, precisando che i canoni di locazione dovuti da quest'ultima società a favore di A.FIM. s.r.l.

Pagina 3

Firmato Da: MAMBRIANI ANGELO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 62637a02860442051e29d12a11682b - Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECCOM CA3 Serial#: 163153  
Firmato Da: RICCI MARIA ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. - NG CA 3 Serial#: 36818b91e4e5c0084320d02864



Accoglimento parziale del 31/07/2019  
RG n. 17921/2019

erano stati parzialmente compensati con altro credito di CED Brughiero s.r.l. nei confronti della stessa A.FIM e per il resto pagati;

- l'insufficienza delle difese di controparte a fronte di atti di appropriazione indebita e di *mala gestio* imputabili a Luigi PEREGO;

concludendo per l'inammissibilità del ricorso e comunque per il rigetto di tutte le avverse istanze, con conseguente conferma dell'ordinanza reclamata e richiesta di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..

All'esito della prima udienza, è stato concesso un rinvio per consentire alle parti di verificare la possibilità di un accordo stragiudiziale; l'accordo non è stato raggiunto cosicché alla successiva udienza del 27 giugno 2019, la causa è stata discussa.

All'esito del contraddittorio, il Tribunale ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento nei limiti di cui *infra*.

1. In primo luogo vanno disattese le eccezioni svolte dai resistenti in ordine all'inammissibilità di "domande nuove" in sede di reclamo da parte di Luigi PEREGO, rimasto contumace nella prima fase.

Secondo l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e condiviso da tempo da questo Tribunale (cfr. da ultimo Ordinanza 16 aprile 2017 nel procedimento RG 13796/17 reperibile in [www.giurisprudenzadelleimprese.it](http://www.giurisprudenzadelleimprese.it)), il reclamo cautelare è rimedio totalmente devolutivo, teso al riesame complessivo della statuizione del primo giudice sulla base della mera riproposizione dei temi di fatto e di diritto e senza altre formalità che non siano strettamente necessarie al rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, da un lato è superato il divieto dello *ius novorum* con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la *causa petendi* dell'originaria domanda cautelare, dall'altro è possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinanzi al primo giudice, ma anche quelli sopravvenuti al momento della presentazione del reclamo. Allo stesso modo deve ritenersi consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati.

2. Quanto alle doglianze svolte da Luigi PEREGO in ordine alla notifica del ricorso introduttivo, il Tribunale ritiene non si sia verificata alcuna lesione del contraddittorio, dal momento che i ricorrenti hanno provveduto a effettuare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza non solo a mezzo pec, ma anche tramite ufficiale giudiziario presso il luogo di residenza del signor Luigi PEREGO, in via Carlo Cattaneo 11 a Brughiero (notifica che si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con plico rimasto depositato presso la casa comunale e mai ritirato, nonostante il regolare invio della raccomandata di rito – come si evince dalla documentazione prodotta nella presente fase – doc. 32).

La regolare costituzione del contraddittorio nel primo giudizio non preclude – come già detto – all'originario resistente la proposizione di nuove domande in questa fase.

3. Passando ora alle questioni di merito reputa il Tribunale che i chiarimenti forniti in questa fase dal reclamante non valgano a giustificare in modo pieno e tranquillante le condotte addebitate all'ex liquidatore,

- permanendo profili di irregolarità sotto il profilo contabile e fiscale (quanto alla fatturazione di spese effettuate per fini personali, sia pur senza utilizzo di denari della società, con conseguente esposizione della società al rischio di sanzioni in sede di controlli)
- e profili di opacità nella gestione con riguardo alle vicende relative alla fatturazione a nome del dott. Luigi Peregò – a partire dal novembre 2018 – di prestazioni



Accoglimento parziale del 31/07/2019  
RG n. 17921/2019

professionali in precedenza rese a favore dei clienti Mares s.r.l. e Hicos s.r.l. da A.FIM (tramite CED Brugherio)

- o oltre che all'inerzia rispetto alle finalità meramente liquidatorie conseguenti alla delibera, adottata dallo stesso usufruttuario, di messa in liquidazione della società,

condotte tutte connotate dall'evidente sovrapporsi dell'interesse dell'usufruttuario rispetto a quello della società.

Lo stesso reclamante peraltro nel formulare le proprie conclusioni non si è limitato a chiedere la revoca del provvedimento cautelare adottato nella prima fase, ma ha richiesto altresì – non in via subordinata – la nomina di un amministratore giudiziario, da individuare in una persona estranea alla famiglia cui demandare l'esercizio dei diritti inerenti la titolarità dell'usufrutto, per giungere alla nomina di un nuovo liquidatore, anch'esso estraneo ai rapporti familiari, e garantire la corretta gestione della liquidazione dell'ente.

La nomina da parte del Tribunale di un "amministratore" dei beni su cui grava il diritto d'usufrutto è istituto previsto dall'art. 1015, secondo comma c.c. a tutela della corretta gestione dei beni gravati dal diritto di usufrutto di un terzo, con finalità conservative del valore e della consistenza del bene stesso.

La circostanza che nel caso di specie tale bene sia costituito dalle quote pari all'intero capitale sociale di una s.r.l. determina unicamente che i poteri di intervento del terzo saranno limitati ai soli diritti riconosciuti all'usufruttuario dall'art. 2352 c.c. in quanto richiamato per le s.r.l. dall'art. 2471 bis c.c.. Di conseguenza ben si comprende che è precluso al Tribunale, in questa sede di giurisdizione ordinaria e cautelare, adottare provvedimenti di nomina degli organi della società, ovvero del liquidatore, come richiesto inizialmente anche dai ricorrenti.

Sarà l'amministratore nominato, qualora ne ravvisi l'opportunità nell'interesse della società, che in sede assembleare provvederà alla nomina di un nuovo liquidatore.

Chiarito ciò, va detto che le difese svolte da Paolo PEREGO e dagli altri nudi proprietari a fronte di questa domanda svolta dal reclamante, non appaiono convincenti alla luce:

- da un lato, del concreto assetto di interessi che intercorre fra la società A.FIM, immobiliare che trae il proprio utile unicamente dal reddito derivante dalla locazione di unità immobiliari, e la società CED Brugherio, riferibile allo stesso Paolo PEREGO e conduttrice di alcune di queste unità immobiliari, sicché è fondato il timore espresso dall'usufruttuario che il nuovo liquidatore, nominato in esecuzione del provvedimento reclamato nella persona dello stesso Paolo PEREGO, possa anteporre gli interessi della società CED Brugherio, conduttrice, rispetto a quelli della società locatrice A.FIM;

- dall'altro, dell'inasprimento dei rapporti personali fra Luigi e Paolo PEREGO, sicché fondato è il timore che gli interessi della società possano venire da entrambi posposti rispetto agli interessi personali.

Pertanto la misura proposta dall'odierno reclamante (di fatto alternativa rispetto alla nomina di un liquidatore giudiziale) appare l'unica idonea a tutelare in via principale l'interesse della società ed indirettamente l'interesse sia dei nudi proprietari, che dell'usufruttuario a che si mantenga inalterato, anche ai fini della liquidazione, il valore delle quote della società A.FIM s.r.l..

In parziale accoglimento del reclamo e in parziale modifica del provvedimento reclamato, reputa il Tribunale che sussistano i presupposti per la nomina, ai sensi del secondo comma dell'art. 1015 c.c., un amministratore **dell'intera quota di A.FIM s.r.l. IN LIQUIDAZIONE di cui Luigi PEREGO è usufruttuario**, nella persona di un professionista dotato di specifiche competenze ed esperienze, affinché eserciti i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi connessi alla titolarità dell'usufrutto, con obbligo di corrispondere annualmente all'usufruttuario i frutti civili prodotti



Accoglimento parziale del 31/07/2019  
RG n. 17921/2019

dalla quota, restando le spese dovute all'amministratore, a carico dell'usufruttuario.

Il parziale accoglimento del reclamo giustifica l'integrale compensazione delle spese fra le parti, mentre deve essere confermato in punto di spese il provvedimento di primo grado.

P.Q.M.

Visti gli artt. 700, 669 *terdecies* c.p.c. e 1015 c.c.,

in parziale accoglimento del reclamo e parziale modifica del provvedimento reso in data 21 marzo 2019,

**NOMINA**

amministratrice dell'intera quota di A.FIM s.r.l. IN LIQUIDAZIONE, di cui Luigi PEREGO è usufruttuario,

la dott. Lucia BRAMANTE con studio in via Giotto, n. 28 Milano

che eserciterà i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi spettanti all'usufruttuario, con obbligo di corrispondere annualmente all'usufruttuario i frutti civili prodotti dalla quota, e con obbligo dell'usufruttuario di provvedere al pagamento del compenso all'amministratore;

conferma per il resto il provvedimento impugnato;

compensa integralmente le spese fra le parti.

Così deciso, nella camera di consiglio del 27 giugno 2019.

L'Estensore  
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente  
Angelo Mambriani

